



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la programmazione per gli accosti delle navi previste scalare il porto di Venezia il giorno 20 aprile 2024;

CONSIDERATO: l'esito dei tavoli tecnici tenutisi presso la Questura di Venezia, nei giorni 16/04/2024 e 17/04/2024, nonché del discendente sopralluogo congiunto, presso gli specchi acquei del porto di Venezia, ove è previsto l'ormeggio di navi passeggeri da crociera il giorno 20/04/2024;

CONSIDERATO: l'esito della riunione tenutasi in Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Venezia il giorno 17/04/2024;

CONSIDERATA la necessità di garantire il sicuro transito nei canali lagunari marittimi delle navi passeggeri da crociera, nonché la loro permanenza all'ormeggio, attraverso l'adozione di misure precauzionali aggiuntive tese a prevenire potenziali situazioni di criticità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia, approvato con propria Ordinanza n. 10/2023 in data 09/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la propria Ordinanza n. 04/2010 in data 27/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono stabilite le distanze da mantenere per ragioni di security dalle banchine delle port facility e dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Area di esclusione)

Il giorno 20/04/2024, dalla bocca di porto di Malamocco e nei canali lagunari marittimi del porto di Venezia, attorno alle navi passeggeri da crociera, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, come sotto specificato e rappresentato graficamente:

- 1500 metri dalla prua della nave;
- 1000 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.




Figura 1 – Exclusion zone attorno alle navi passeggeri da crociera

Articolo 2

(Interdizione alla navigazione)

I seguenti specchi acquei portuali, indicati in rosso in figura 2, sono interdetti alla navigazione:

- Bacino Molo B (dalla congiungente tra lo spigolo dell'accosto A11/A12 e lo spigolo dell'accosto B20/B21);
- Bacino Sud di Fusina (dalla congiungente tra lo spigolo dell'accosto FUSINA 3 e lo spigolo dell'accosto FUSINA 4).



Figura 2 – specchi acquei interdetti alla navigazione, indicati in rosso

Articolo 3

(Esenzioni)

I divieti di cui agli art. 1 e 2 non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso, dei servizi tecnico nautici.

I divieti di cui all'art. 2 non si applicano alle unità navali dei concessionari dei servizi portuali, nonché alle navi mercantili ormeggiate o dirette agli accosti insistenti nei bacini sopra richiamati.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

La presente Ordinanza ha validità nell'arco temporale dalle ore 00:01 alle ore 23:59 del giorno 20/04/2024.

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.l.vo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e
delle discendenti disposizioni attuative